

all. "A" al n. 39037 progr. =====

===== ASSOCIAZIONE =====

===== "per un sorriso Monica De Carlo" =====

===== ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO =====

===== ENTE DEL TERZO SETTORE =====

===== STATUTO =====

Titolo I. Denominazione e finalità =====

Art. 1 (Denominazione e sede sociale) =====

1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs.
n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifi-
che, l'associazione "per un sorriso Monica De Carlo" - Orga-
nizzazione di Volontariato - ENTE DEL TERZO SETTORE con sede
legale in Terni, Strada di Collestacio n.19. =====

2. L'associazione è una organizzazione di volontariato e
svolge a favore di terzi le attività per il perseguimento
delle finalità di cui al successivo art.li avvalendosi in mo-
do prevalente dell'attività di volontariato dei propri asso-
ciati e/o sostenitori. =====

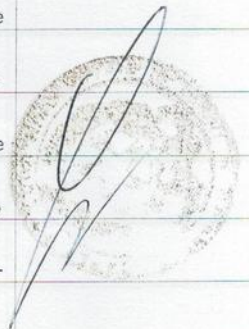
3. La durata dell'associazione è illimitata. =====

4. La variazione della sede legale deliberata dall'Assem-
blea ordinaria non dovrà intendersi quale modifica del pre-
sente Statuto. =====

Art. 2 (Oggetto sociale e finalità di interesse generale) =====

1. L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, acon-
fessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidia-

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



rietà, democrazia e pluralismo . =====

2. L'associazione si propone di perseguire direttamente, o
tramite sostegno ad iniziative da altri realizzate, le se-
guenti finalità civiche, solidaristiche, di utili-tà sociale
e di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.
Lgs. n. 117 del 3/7/2017: =====

a) interventi e servizi sociali; =====

b) educazione, istruzione e formazione professionale,
nonché le attività culturali di interesse sociale con fina-
lità educativa; =====

c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia del-
l'ambiente con particolare riferimento alla tutela degli ani-
mali; =====

d) organizzazione di attività culturali, artistiche, o ri-
creative di interesse sociale, incluse attività anche edito-
riali, di promozione e diffusione della cultura e della pra-
tica del volontariato e delle attività di interesse generale;

e) cooperazione allo sviluppo; =====

f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei mi-
granti; =====

g) organizzazione e gestione di attività sportive; =====

h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di
alimenti o pro-dotti, erogazioni di denaro, beni o servizi a
sostegno di persone svantaggiate; =====

i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e

politici e dei consumatori, compresi i Gruppi di Acquisto Solidale. =====

Art. 3 (Attività di interesse generale) =====

1. Per l'effettivo perseguimento delle finalità di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale di cui al precedente art. 2, l'associazione svolge le seguenti attività: =====

a) solidarietà interculturale ed interrazziale, con particolare riferimento alle attività di prima accoglienza, istruzione e formazione, al ricovero momentaneo, alla fornitura di pasti ed informazione; =====

b) attività dirette a migliorare la qualità della vita di tutti gli esseri viventi ; =====

c) sostegno per la realizzazione di attività, infrastrutture ed opere civili e religiose nei paesi in via di sviluppo, compresa la costruzione di edifici scolastici, l'acquisto di beni e servizi, di arredi e materiale scolastico; =====

d) sostegno a distanza; =====

e) sostegno a favore dei soggetti disabili o in stato di bisogno economico, anche mediante erogazione di denaro, sostegno a persone svantaggiate ed aiuto compiti; =====

f) sostegno per interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali anche con costituzione di Gruppi di Acquisto Solidale dedicati alla promozione ed acquisto di prodotti locali per il sostegno di coltivatori e/o allevatori delle zone colpite; =====

g) istituzione di borse di studio e/o premi di laurea a favore di coloro che intendono conseguire od hanno conseguito titoli di studio di livello universitario in materia di scienze della terra ed ambientali; =====

h) promozione dello sport ed in particolare formazione fisica e di avviamento allo sport, comprese palestre mediche e della salute, organizzazione di iniziative sportive dilettantistiche, iniziative culturali ed ambientali in memoria di Monica De Carlo; =====

i) attività rivolte a sconfiggere l'analfabetismo e sostegno nel percorso scolastico nei paesi in via di sviluppo anche con percorsi di formazione a favore delle famiglie; =====

j) gemellaggio scolastico e solidale tra scuole del territorio ed altre scuole di paesi in via di sviluppo; =====

k) promozione del volontariato tra i giovani anche mediante incontri con le classi di vari Istituti scolastici. =====

2. Per il perseguimento delle finalità indicate nell'art.2 l'associazione promuove la costituzione di soggetti, aderisce e/o si convenziona con soggetti già costituiti che abbiano le medesime finalità di interesse generale allo scopo di avviare comuni attività in campo nazionale ed internazionale. =====

Art. 4 (Attività diverse) =====

1. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integra-

zioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle di cui ai precedenti articoli, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel sud-detto articolo. =====

2. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente. =====

3. L'Associazione può esercitare a norma dell'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017 anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. =====

Titolo II. I soci =====

Art. 5 (Soci) =====

1. Possono aderire all'associazione tutti i cittadini, italiani, dell'UE e stranieri, residenti o non residenti nel territorio nazionale, le associazioni ed enti del terzo settore che diano affidamento per la realizzazione delle finalità sociali, che ne condividano le motivazioni e che accettino il presente Statuto. =====

2. L'adesione all'associazione avviene secondo le modalità stabilite nel successivo art.6. =====

3. Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. =====

4. Sono soci ordinari coloro che hanno aderito all'associazione successivamente alla sua costituzione. =====

5. Sono soci onorari coloro a cui, in considerazione del costante impegno per l'associazione o per la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione, viene riconosciuta questa qualifica con atto del Presidente dell'associazione. =====

6. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri. =====

Art. 6 (Adesione) =====

1. Coloro che intendono aderire all'associazione in qualità di socio presentano apposita domanda al Presidente dell'associazione con le seguenti modalità: =====

a) indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali; ===
b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. =====

2. Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquista con delibera motivata del Consiglio Direttivo dell'associazione, che ne dà comunicazione all'interessato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di ammissione. ===

3. In caso di non ammissione - motivata - l'interessato potrà presentare ricorso, entro sessanta giorni dalla comuni-

cazione, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo. =====

5. I nominativi dei soci sono annotati nel registro soci. =
Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, possono intervenire alle assemblee con diritto di voto. =====

Art. 7 (Diritti e doveri dei soci) =====

1. Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle manifestazioni ed alle attività dell'associazione. =====

2. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei soci. =====

3. Tutti i soci godono dell'elettorato attivo per l'elezione del Presidente e del Consiglio direttivo, fatta salva la fase transitoria stabilita in sede di atto costitutivo. =====

4. Tutti i soci godono dell'elettorato passivo per l'elezione a membro del Consiglio Direttivo ed a Presidente dell'Associazione. =====

5. Tutti i soci sono tenuti: =====

a) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti attuativi, delle deliberazioni del Consiglio direttivo e degli atti del Presidente; =====

b) a collaborare assiduamente con gli organi sociali per la realizzazione dei fini dell'associazione; =====

c) a mantenere rapporti di fiducia, cooperazione e cordia-

lità evitando di assumere iniziative che contrastino con i
fini dell'associazione; =====

d) al pagamento della quota associativa annuale, stabilita
dal Consiglio direttivo, da versare entro il 28 febbraio di
ogni anno. =====

Lo Status di socio, una volta acquisito ha carattere perma-
nente e può venir meno solo nei casi previsti dall'Art. 8 ----
non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, intro-
ducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di
diritti o a termine. =====

Art. 8 (Perdita della qualità di socio) =====

1. La qualità di socio si perde, per effetto della radia-
zione disposta con atto del Presidente dell'associazione,
sentito il Consiglio direttivo, per: =====

a) gravi violazioni delle disposizioni di legge, dello sta-
tuto, dei regolamenti attuativi, delle deliberazioni del Con-
siglio direttivo e degli atti del Presidente; =====

b) aver arrecato danni morali o materiali all'associazione;

c) aver assunto comportamenti, anche al di fuori del conte-
sto associativo, in grave contrasto con le finalità dell'as-
sociazione. =====

2. L'atto di radiazione, adeguatamente motivato, è comuni-
cato per iscritto al socio. =====

3. L'atto di radiazione può essere impugnato, per iscritto,
presso l'Assemblea dei soci la quale, se non appositamente

convocata nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo. =====

4. L'impugnazione non ne sospende l'esecutività. =====

5. La perdita della qualità di socio consegue anche a recesso o dimissioni volontarie indirizzate, a mezzo di comunicazione scritta, al Presidente dell'associazione. =====

6. La decadenza per morosità, in caso di mancato versamento della quota sociale annuale, si intende limitata all'anno di riferimento e decade alla data del pagamento della quota stessa, data in cui si riacquista automaticamente la qualità di socio con tutti i diritti ed i doveri collegati. =====

Art. 9 (Volontari) =====

1. L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. =====

2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. =====

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo ma allo stesso possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, con esclusione dei rimborsi di tipo forfettario, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento del Consiglio direttivo. =====

4. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. =====

5. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. =====

6. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del D. Lgs. N 117/2017. =====

Titolo III. Gli organi sociali =====

Art. 10 (Organi sociali) =====

1. Sono organi dell'associazione: =====

a) l'Assemblea dei soci; =====

b) il Consiglio direttivo; =====

c) il Presidente; =====

d) il Vice - Presidente; =====

e) il Segretario; =====

f) l'Organo di controllo. =====

Art. 11 (Assemblea dei soci) =====

1. L'Assemblea dei soci è convocata in seduta ordinaria e straordinaria. =====

2. All'Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati

in regola con il pagamento della quota associativa. =====

3. In sede ordinaria l'Assemblea: =====

a) approva, su proposta del Presidente sentito il Consiglio direttivo, il bilancio preventivo e consuntivo; =====

b) approva i regolamenti di attuazione dello statuto ed in particolare quello relativo al suo funzionamento; =====

c) approva i regolamenti elettorali per l'elezione del Presidente e del Consiglio direttivo; =====

d) elegge e revoca il Presidente ed il Consiglio direttivo;

e) elegge e revoca il Vice - Presidente ed il Segretario; =

f) elegge l'Organo di Controllo; =====

g) delibera in merito ad eventuali ricorsi presentati dai soci e sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali con conseguenti azioni nei loro confronti. =====

3.1 In sede straordinaria l'Assemblea: =====

a) delibera le modificazioni dello statuto; =====

b) delibera lo scioglimento dell'associazione. =====

4. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere. =====

5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione,

da tenersi almeno nel giorno successivo, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci purché non inferiore a sette. =====

6. L'Assemblea ordinaria delibera, con votazioni a scrutinio palese, con la maggioranza semplice dei soci presenti, salvo il caso di votazioni segrete in caso di richiesta da parte di almeno un decimo dei presenti. =====

7. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno nel giorno successivo, è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. =====

8. L'assemblea straordinaria delibera, con votazioni a scrutinio palese, con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti, salvo il caso di votazioni segrete in caso di richiesta da parte di almeno un decimo dei presenti. =====

9. Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. =====

10. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di altri tre associati. =====

Art. 12 (Convocazione Assemblea) =====

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata e presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza dal Vice Presidente secondo le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento dell'Assemblea. =====

2. Funge da Segretario il Segretario dell'Associazione o in sua assenza da un socio individuato dal Presidente. =====

3. La comunicazione della convocazione deve essere inviata almeno sette giorni liberi prima della data della adunanza; la convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo e deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. =====

4. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni segrete. =====

Art. 13 (Consiglio direttivo) =====

1. Il Consiglio direttivo collabora con il Presidente nello svolgimento delle attività di sua competenza; allo stesso è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. =====

2. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, dal Vice - Presidente e da 3 membri effettivi eletti dall'Assemblea tra i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. =====

3. I membri del Consiglio direttivo eletti dall'Assemblea durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. =====

4. Il Consiglio direttivo: =====

a) approva, su proposta del Presidente, le linee fondamen-

tali dell'attività dell'associazione per l'anno sociale, e delibera in merito alle domande di ammissione dei nuovi soci;

b) stabilisce, su proposta del Presidente, la quota associativa annuale; =====

c) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; =====

d) predispone le proposte per l'adozione dei regolamenti elettorali e per quelli di attuazione dello statuto; =====

e) cura l'organizzazione delle attività dell'associazione; =

f) svolge tutte le attività e funzioni previste dallo Statuto. =====

5. Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice - Presidente, con comunicazione da inviarsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza, la convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo e deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. =====

Art. 14 (Presidente e Vice - Presidente) =====

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio. =====

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. =====

3. Il Presidente: =====

a) convoca e presiede l'Assemblea dei soci; =====

b) convoca e presiede il Consiglio direttivo; =====

c) sovrintende al funzionamento dell'associazione ed alla
realizzazione delle singole attività; =====

d) compie tutti gli atti non riservati agli altri organi
sociali dal presente statuto. =====

4. Il Presidente può delegare, per iscritto, uno dei membri
del Consiglio direttivo, od altra persona, per la sottoscri-
zione degli atti e dei contratti che impegnano l'associazione
nei confronti dei terzi o per atti specifici. =====

5. Il Vice - Presidente sostituisce a tutti gli effetti il
Presidente in caso di sua assenza o impedimento. =====

6. Il Vice - Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci,
dura in carica 3 anni, è rieleggibile ed è membro del Consi-
glio direttivo. =====

Art. 15 (Segretario - Tesoriere) =====

1. Il Segretario è responsabile dell'attività amministrati-
vo-contabile degli uffici di segreteria dell'associazione. ==

2. Il Segretario è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in
carica 3 anni ed è rieleggibile. =====

3. Il Segretario: =====

a) redige la proposta di bilancio preventivo e consuntivo; =

b) è responsabile della consistenza di cassa; =====

c) redige trimestralmente il rendiconto di cassa per il

Consiglio direttivo; =====

d) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio direttivo, con diritto di voto, se socio, a quelle dell'Assemblea dei soci e svolge le attività di verbalizzazione delle relative e corrispondenti sedute. =====

Art. 16 (Organo di controllo) =====

1. Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico o collegiale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. =====

2. L'Organo di controllo: =====

a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; =====

b) esercita il controllo contabile; =====

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====

3. L'Organo di controllo, nell'ambito delle sue funzioni, può assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e, con diritto di voto se socio, alle riunioni dell'Assemblea. =====

4. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile =====

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli art.li 30 e 31 del D. Lgs n. 117/2017. =====

Art. 17 (Gratuità degli incarichi) =====

1. Tutte le prestazioni relative alle cariche sociali indicate negli articoli precedenti sono rese a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'assolvimento di specifici incarichi, ai sensi del precedente art. 9. =====

2. Gli incarichi per i quali è ammesso il rimborso delle spese sono conferiti dal Presidente o dal Consiglio direttivo.

Titolo IV. Patrimonio sociale e gestione finanziaria =====

Art. 18 (Patrimonio sociale) =====

1. Il patrimonio sociale è costituito: =====

a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione; =====

b) dai contributi, lasciti ed erogazioni; =====

c) dagli avanzi di gestione; =====

d) da ogni altro bene o diritto posseduto dall'associazione in base ad un titolo legittimo. =====

2. Il patrimonio sociale non può essere destinato a finalità diverse da quelle per la quali è costituita l'associazione e non è divisibile. =====

3. Le entrate sociali sono costituite: =====

a) dalle quote associative; =====

b) dalle occasionali pubbliche raccolte di fondi effettuate secondo quanto previsto dalla legge e dal precedente art. 4 - comma 3; =====

c) dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi; =

d) dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; =====

e) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione =====

f) da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici ===

g) dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente =====

h) dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente. =====

i) da ogni altra eventuale entrata derivante da titolo legittimo. =====

4. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. =====

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; =====

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale

di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h); =====

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; =====

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5; =====

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. =====

Art. 19 (Intrasmissibilità quota associativa e libri sociali)

1. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali

di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio e non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

2. Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del D. Lgs n. 117/2017, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali: =====

a) Libro dei soci; =====

b) Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale; =====

c) Libro delle adunanze dell'Assemblea dei soci; =====

d) Libro delle adunanze del Consiglio Direttivo; =====

e) Eventuali libri degli altri Organi sociali. =====

3. I soci hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione. ===

4. I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. =====

Art. 20 (Esercizio sociale) =====

1. L'unità temporale di riferimento per l'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. ===

2. Il bilancio preventivo è presentato annualmente all'Assemblea dei soci entro il 30 novembre ed è approvato entro il 31 dicembre. =====

3. Il bilancio consuntivo è presentato dal Consiglio direttivo all'Assemblea dei soci entro il 30 maggio dell'anno successivo ed è approvato entro il 30 giugno. =====

4. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 - comma 1, 2 e 3 - del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche. =====

5. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie. =====

6. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. =====

Art. 21 (Rendiconto raccolta fondi) =====

1. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione. =====

2. La raccolta fondi avviene con le modalità di cui al precedente art. 4 - comma 3 - ed art. 7 - comma 1 e 2 - del D. Lgs. n. 117/2017. =====

Titolo V. Disposizioni finali =====

Art. 22 (Scioglimento dell'associazione) =====

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato, con le modalità previste dal precedente art.11, comma 3, dall'Assemblea straordinaria dei soci: =====

a) per sopravvenuta impossibilità di conseguire le finalità proprie dell'oggetto sociale; =====

b) per l'impossibilità di funzionamento dell'associazione causata dal venir meno del numero minimo dei soci necessario per il ragionevole perseguimento delle finalità sociali; =====

c) per ogni altra causa che dovesse gravemente compromettere le ispirazioni di fondo dell'associazione o impedirne le attività. =====

2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. =====

3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo

le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso posi-
tivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo
compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. ==

Art. 23 (Disposizioni di rinvio) =====

1. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto e
dai regolamenti di attuazione si applicano le disposizioni
del codice civile e delle leggi vigenti in materia. =====

F.to Proietti Giovanna =====

F.to Carlo Filippetti =====

=====

=====